



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 06/03/2024

Numero Registro Dipartimento 409

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3003 DEL 06/03/2024

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria I grado di Reggio Calabria - Sentenza n. 3901/07/2022 - RG 3979/2020 – G. D. c/ Regione Calabria + 1 - Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. (CT 1509/23) - Liquidazione di spesa

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1488 del 7/02/2024 con il quale è stato assunto sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" l'impegno di spesa n. 884/24 per l'importo di € 241,20 in favore dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo, difensore e distrattario art. 93 c.p.c. nel procedimento OMISSIS - RG 3979/2020 Corte di Giustizia Tributaria I grado di Reggio Calabria - definito con Sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali;

RIPORTATA la comunicazione PEC del 26/01/2024 resa dal legale distrattario in merito al regime fiscale di appartenenza (regime agevolato c.d. forfetario - articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190 "legge di stabilità 2015");

ACCERTATO che sul pertinente Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" risulta l'impegno di spesa n. 884/24 che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento della somma dovuta al beneficiario;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria, e RITENUTO, in base ai documenti e ai titoli in possesso di questo Ufficio, che sussistono i presupposti per provvedere alla liquidazione dell'importo impegnato per € 241,20;

ATTESO che le disposizioni in materia di verifiche istruttorie previste dall'art. 48 bis del d.P.R. 602/1973 (decreto MEF n. 40/08) non si applicano alla liquidazione in oggetto poiché d'importo inferiore alla soglia attualmente vigente;

ATTESTATA la realizzazione delle condizioni previste dall'art. 57 e dal paragrafo 6.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 *"Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo"*;
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 – rubricati, rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 *Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 *Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica*;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 56 *Legge di stabilità regionale 2024*;

- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 57 *Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 779 *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 780 *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

VISTA la scheda di liquidazione n. 2469 del 5/03/2024 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante non soggetta a pubblicazione;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. liquidare in favore dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo, difensore e distrattario art. 93 c.p.c. nel procedimento RG 3979/2020 Corte di Giustizia Tributaria I grado di Reggio Calabria - giusta Sentenza n. 3901/07/2022 - l'importo di € 241,20 a valere sull'impegno di spesa n. 884/24 assunto con decreto Avvocatura regionale n. 1488/24 sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" e imputato al Bilancio regionale 2024;
2. demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Economia e Finanze l'emissione del relativo mandato di pagamento per € 241,20 in favore dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo, difensore e distrattario art. 93 c.p.c., mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate in scheda di liquidazione n. 2469/24;
3. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Porcino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore

Alfonso Mezzotero
(con firma digitale)